



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2006

DELIBERA N. 58

Oggetto: Regolamento del diritto d'accesso ai documenti amministrativi

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'Enpals;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals;
- visto l'articolo 5, comma 2, lett. d) e l'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, recante il "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Enpals in attuazione dell'art. 43, comma 1, lett. c), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente norme generali sull'azione amministrativa;
- vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modificazioni alla L. 241/90;
- visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa;
- visto in particolare l'articolo 24, comma 2 della legge 241/90 nel testo novellato;
- visto l'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che prevede che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni esprima il parere sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 2 della suddetta legge;
- tenuto conto del parere della suddetta Commissione formulato con nota prot. 6820 del 27 maggio 1996 e relativo all'esame della precedente stesura del regolamento in questione, adottato con delibera del Comitato Esecutivo dell'Enpals, n. 318 del 22 giugno 1994, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 104 del 14 luglio 1994;
- preso atto che nella suddetta nota è specificato che, oltre alla pronuncia della Commissione, è prevista la preliminare acquisizione delle osservazioni delle amministrazioni vigilanti;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- vista la Carta dei Servizi dell'Ente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 9 marzo 2006;
- ritenuto di dover procedere con urgenza e senza ulteriori ritardi alla stesura di un documento che regolamenti una delle innovazioni più significative della stagione di rinnovamento della pubblica amministrazione;
- visto lo schema di "regolamento" allegato;
- su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- all'unanimità;

DELIBERA

Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

La presente delibera, una volta acquisite le pronunce del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Commissione richiamata in premessa, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 34 della L. 20 marzo 1975, n. 70 e sarà pubblicato sul sito dell'ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. 184/2006.

**REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

ARTICOLO 1

Il Presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, individua le categorie di documenti che, formati dall'Enpals o comunque rientranti nella sua disponibilità in ragione delle attività istituzionali svolte, sono sottratti all'accesso.

ARTICOLO 2

In conformità a quanto previsto dal suddetto articolo 24 comma 2 L. 241/1990 e dall'articolo 8 comma 5 lettera d) del D.P.R. 352/1992 nonché a tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese - garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici - sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

1. Documenti contenenti anamnesi, diagnosi, referti, certificazioni o altre notizie di carattere sanitario, in possesso dell'Enpals in ragione delle sue finalità istituzionali, anche conservati in fascicoli amministrativi o su supporti informatici;
2. Atti legali, documentazione contenuta nei fascicoli relativi ad attività di contenzioso, pareri resi in relazione ad una lite potenziale o in atti defensionali, corrispondenza inerente ai precedenti atti;
3. Processi verbali relativi alle sedute degli Organi Collegiali; deliberazioni degli Organi Collegiali stessi nei casi in cui l'accesso possa recare danno all'Ente o ai terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 20 marzo 1975 n. 70, nonché pareri, relazioni e documentazione annessa agli atti precedenti;
4. Documentazione e corrispondenza relativi a progetti di accordi ed a riunioni internazionali con annessi verbali;
5. Documenti attinenti all'instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo Enpals – datori di lavoro;
6. Documenti attinenti al rapporto assicurativo individuale, fatte salve le eccezioni di legge;
7. Documenti contenenti notizie circa lo stato di dipendente o pensionato o dei loro rispettivi familiari ovvero inerenti a dati retributivi o agli importi delle prestazioni ovvero documenti relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria o economica degli stessi;

8. Documentazione riferita a procedimenti disciplinari in corso:
- a) avente rilevanza penale, prima del provvedimento definitivo del giudice penale o relativi al procedimento disciplinare, prime della definizione dello stesso;
 - b) inerente o acquisita al procedimento stesso che contenga notizie strettamente riservate sulla persona;

ARTICOLO 3

In conformità a quanto previsto dall'articolo 24 comma 4 della legge 241/1990 e dall'articolo 8 commi 2 e 3 del D.P.R. 352/1992, è differito l'accesso alle seguenti categorie di documenti fino alla conclusione delle relative procedure:

1. Documenti relativi ad acquisizioni in locazione o in proprietà ovvero ad alienazioni di immobili di proprietà dell'Ente;
2. Documenti relativi ad appalti di opere e lavori o relativi a forniture di beni e servizi;
3. Documenti contenenti perizie, stime e valutazioni di congruità rese da Commissioni od Uffici sia interni che esterni, nonché da liberi professionisti;
4. Documenti relativi al reclutamento del personale ed ai lavori delle Commissioni giudicatrici di concorsi; per essi l'accesso, che può riguardare anche gli elaborati degli altri candidati, può essere inibito sino all'esaurimento dei relativi procedimenti, qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa;
5. Documentazione relativa alle procedure di accertamento ispettivo;
6. Documenti contabili, finanziari e fiscali concernenti l'Amministrazione dell'Ente;
7. Tutti gli altri documenti la cui conoscenza, durante lo svolgimento dell'azione amministrativa, può impedire o ostacolare gravemente lo svolgimento stesso; per essi l'Ente può riservarsi di inibire l'accesso finché tale rischio sussista.

ARTICOLO 4

Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di accesso valgono i principi definiti nella normativa in materia, mentre all'adozione dei provvedimenti organizzativi interni, previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, provvederanno gli uffici con atto di natura non regolamentare.